



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI BELLUNO

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 190/2015 promossa con atto di citazione notificato in data 17.12.2014, da

C  
rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avv. t con domicilio eletto presso il suo studio in F

- attrice -

**CONTRO**

SI S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati

ed elettivamente domiciliata presso

lo studio di quest'ultimo in

- convenuta -

**In punto: pagamento somma.**

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 15.2.2016 sulle conclusioni delle parti costituite.

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato in data 13.6.2016, il signor

SENT. N° 199/2016  
del 10.08.2016  
R. G. N° 190/2015  
REP. 227/2016  
CRON. 1363/2016

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Fabrizio

conveniva in giudizio avanti il Giudice di Pace di Belluno s.r.l. al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:

nel merito: 1) accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi applicati da Sigla s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, sul contratto di mutuo contro cessione del quinto stipulato con il sig. e, conseguentemente, espungere integralmente gli addebiti usurari in virtù dell'art. 1815 2 comma c.c. ed accertarsi la minor somma dovuta; 2) per l'effetto condannare la società convenuta a pagare all'attore la somma di euro 5.000,00 o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio oppure ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e comunque nei limiti della competenza di valore del Giudice adito. Spese di lite rifuse.

Esponava l'attore di aver sottoscritto, in data 7.9.2009, una richiesta di finanziamento alla società S.R.L., mandataria di BANCA 24-7 S.P.A., rimborsabile mediante cessione "pro solvendo" del quinto del trattamento pensionistico corrisposto dall'INPS, con un capitale lordo mutuato di euro 11.820,00 da rimborsare in 60 rate mensili dell'importo di euro 197,00 cadauna a partire dal mese di novembre 2009. Nel documento siglato dall'attore si rilevavano le seguenti poste economiche versate in un'unica soluzione ed anticipatamente:

- commissioni in favore di BANCA 24-7 S.P.A. per euro 200,94;
- commissioni in favore di Sigla s.r.l. per euro 1.288,38;
- spese di istruttoria per euro 250,00;
- costi assicurativi o di garanzia per euro 2.203,25;
- oneri erariali/imposta di bolla per euro 26,23.

Nel mese di giugno 2013 il sig. Colle decideva di rinegoziare il finanziamento e si rivolgeva, per estinguere anticipatamente il rapporto con SIGLA S.R.L., ad INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE con cui, in data 7.6.2013, sottoscriveva un nuovo contratto di finanziamento, contro cessione del quinto del trattamento pensionistico, dell'importo totale lordo di euro 9.408,00.

All'estinzione del primo finanziamento provvedeva direttamente Intesa S. Paolo facendo riferimento al prospetto di Sigla s.r.l. in data 13.6.2013: al momento dell'estinzione erano scadute 45 rate delle 60 previste e veniva pertanto corrisposto a Sigla l'importo di euro 2.865,56 con bonifico del 25.6.2013.

In tesa S. Paolo bonificava al sig. Colle la somma netta residuale di euro 2.865,56 *"quale conto del residuo debito con SIGLA S.R.L."*.

In sintesi, per il finanziamento con Sigla s.r.l. il sig. Colle corrispondeva l'importo complessivo di euro 11.730,56 (8.865,00 in 45 rate versate + euro 2.865,56 quale conto del residuo debito per estinzione anticipata). Il capitale netto erogato da Sigla s.r.l. era pari ad euro 6.521,24, oltre ad euro 26,23 per oneri erariali/imposta di bollo con un totale da riconoscere alla finanziaria pari ad euro 6.547,47.

Il sig. Neri, quindi, versava più del dovuto euro 5.183,09 (euro 11.730,56 - 6.547,47), con la conseguenza della immediata operatività dell'art. 1815 c. 2 c.c. (nullità delle clausole usurarie e relativo ricalcolo a tasso zero dell'importo delle rate del mutuo).

Alla luce di tale risultanze l'attore proponeva contro la convenuta denuncia - querela.

IL GIUDICE  
Avv. Fabrizio S...

Si costituiva SIGLA S.R.L. con comparsa di costituzione e risposta in data 25.2.2015 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

nel merito: accertarsi il difetto di legittimazione passiva in capo a Sigla s.r.l. e per l'effetto rigettarsi ogni domanda formulata da Colle Neri nei confronti di Sigla s.r.l.;

nel merito in subordine: rigettarsi ogni domanda formulata da Colle Neri nei confronti di Sigla s.r.l., stante la sua infondatezza in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;

sempre nel merito, in subordine e salvo gravame: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, limitarsi la condanna di Sigla s.r.l. alla restituzione del solo importo dalla medesima percepito, pari ad euro 342,78, con accertamento della non spettanza di qualsivoglia altra somma a favore di Colle Neri da parte della convenuta;

in ogni caso con rifusione delle spese e competenze legali.

La società convenuta eccepiva la carenza di legittimazione passiva in capo a Sigla s.r.l., essendo stato chiaramente indicato nel contratto di finanziamento che i contraenti erano il sig. colle e Banca 24-7, avendo sigla agito esclusivamente come mandataria di quest'ultima.

La stessa eccepiva inoltre l'insussistenza dell'usura oggettiva, rilevando l'erroneità dei conteggi effettuati dal consulente dell'attore e precisando che i costi dell'assicurazione non andavano inclusi nel TAEG.

Faceva, quindi, riferimento alle istruzioni della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29.3.2006, in vigore alla data di pubblicazione del d.m. 24.6.2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30.6.2009) relativo

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number. The signature is written in a cursive style.

alla "rilevazione dei tassi effettivi globali medi nel periodo 1.gennaio – 31 marzo 2009", ed applicabili, pertanto, al momento della conclusione del contratto di finanziamento in esame.

Nelle predette istruzioni si legge che *"le spese per assicurazioni e garanzia non sono ricomprese (nel calcolo del tasso) quando derivino dall'esclusivo adempimento degli obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità e disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purchè certificate da apposita polizza"*. Quindi, escluso il costo dell'assicurazione dal calcolo del tasso, quello applicato al contratto di mutuo stipulato dal signor Colle rimaneva entro la soglia, come confermato, peraltro, dal consulente di parte attrice.

La convenuta rilevava, infine, l'assenza anche di una usura soggettiva, non rinvenendosi nell'art. 1815 c.c. alcuna definizione di interesse usurario. *"Il riferimento per la verifica della sussistenza di usura pur nel mantenimento del tasso entro i limiti legali (come nel caso di specie), va all'art. 644 c. 3 c.p. Nella disposizione il concetto di sproporzione dei tassi non è parametrato alle condizioni soggettive del singolo, bensì al rapporto prestazione-controprestazione, da analizzarsi sulla base di dati oggettivi (nello specifico, le concrete modalità del fatto e il tasso medio praticato per operazioni similari)". "E da escludere che, qualora il soggetto versi in condizioni di difficoltà economica, la sproporzione delle prestazioni debba ritenersi in re ipsa, non trovando tale assunto alcun riscontro nella previsione della normativa in oggetto"* (cioè l'art. 644 c. 3 c.p.) (Cass. civ. 12.9.2014 n. 19282).

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Fabrizio Schioppa

Il fatto che il signor Colle fosse pensionato, invalido al 100% senza proprietà o rendite non era di per sé indicativo di carenza di liquidità né di stati di esposizione debitoria.

La causa veniva istruita a mezzo di c.t.u. affidata al dott. Giorgio Barosco.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con riferimento all'eccepita carenza di legittimazione passiva di Sigla s.r.l., parte convenuta ha correttamente citato la sentenza di questo giudice n. 77/2016, depositata in data 4.4.2016, nella quale, in caso analogo (ma non uguale), veniva accolta identica eccezione, sempre sollevata da Sigla s.r.l.

L'eccezione, in quel caso, veniva accolta, posto che, *“avendo Sigla s.r.l. ... agito in forza di procura, la disciplina sarà quella di cui all'art. 1388 c.c., in forza del quale il contratto stipulato dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato produce i propri effetti nei confronti di quest'ultimo, ossia di Prestitalia s.p.a. Tale disciplina, dall'inequivocabile applicazione, viene a prevalere sul generico principio dell'affidamento cui fa riferimento parte attrice”*.

Ma, in quel procedimento in cui Sigla s.r.l. eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, negando di essere titolare del diritto controverso, dichiarando che il rapporto contrattuale si era, in realtà, instaurato con la mandataria Banca 24-7 s.p.a. (il cui ramo d'azienda relativo ai contratti di finanziamento dietro cessione del quinto era stato successivamente conferito, nel 2012, a Prestitalia s.p.a.), la stessa Sigla s.r.l. chiamava in causa, in manleva, la propria mandante.

Ma ciò facendo, lasciava intendere che il rapporto di mandato non prevedesse, accanto, eventualmente, alla legittimazione attiva in caso di

inadempimento del debitore, anche la legittimazione passiva nel caso in cui ad agire, contro l'erogante il finanziamento, fosse il debitore stesso.

In ogni caso,, la mancata produzione in giudizio del contratto di mandato da parte di Sigla s.r.l., se nella sentenza del Giudice di Pace di Belluno n. 77/2016 risultava infine avere importanza del tutto relativa, considerata la chiamata in causa e la costituzione in giudizio della stessa mandante, nella presente causa assume contorni del tutto differenti, avendo omesso Sigla s.r.l. sia di effettuare analoga chiamata in causa, sia, d'altro lato, avendo omesso di depositare il contratto di mandato, impedendo così, conseguentemente, di verificare l'ampiezza dei poteri concessi alla mandataria in forza dello stesso. La situazione, pertanto, non appare coincidente rispetto al caso citato dalla convenuta.

In ipotesi diversa ma simile sotto il profilo che interessa, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16642 del 10.8.2015, ha testualmente statuito *"nel caso di specie, va premesso, in linea astratta e generale, la correttezza del principio di diritto secondo cui il mandato a riscuotere un credito, conferito dal creditore mandante, attribuisce al mandatario anche la legittimazione a stare in giudizio per conto del mandante senza che sia possibile distinguere tra quella attiva, svolta per recuperare il credito verso il debitore, e passiva..."*.

Quindi, il fatto che Sigla s.r.l. non abbia depositato in atti, e nemmeno trascritto, il contenuto della procura conferitale dalla banca, deve lasciar presumere, in linea con il suddetto principio di diritto stabilito dalla Cassazione, l'attribuzione della *"legittimazione a stare in giudizio per conto del mandante senza che sia possibile distinguere tra quella attiva"*.

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta da parte convenuta

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Fabrizio Schioppa

deve, pertanto, essere respinta.

Nel merito, la materia del contendere è stata dettagliatamente esaminata nella c.t.u. del dott. Giorgio Barosco, il cui procedere argomentativo e le cui conclusioni finali devono essere totalmente condivisi.

Il c.t.u. ha accertato che, per ottenere l'importo netto di Euro 6.521,00, il sig. Colle ha dovuto accendere un finanziamento lordo di Euro 11.820,00 (garantito dalla cessione del quinto della pensione), e che tale finanziamento lordo ha consentito di corrispondere anticipatamente alla concedente complessivi euro 5.299,00 (ricavati dallo scomputo dall'importo effettivamente erogato) di cui:

euro 1.329,96 (20,4%) per interessi nominali anticipati, euro 200,94 per commissioni a Banca 24/7, euro 1.288,38 per commissioni a Sigla s.r.l. (complessivi euro 1489 per commissioni (22,8%), euro 250,00 per spese di istruttoria (3,8%), euro 2.203,25 (33,8%) per costi assicurativi e di garanzia, euro 26,23 per imposta di bollo (0,4%).

Totali costi iniziali: euro 5.298,76 (81,3% e media annua 16,25%);

Somme nette erogate: euro 6.521,24.

Quindi, per ottenere l'importo di euro 6.521,24 l'attore ha dovuto accendere un finanziamento lordo di euro 11.280,00, con garanzia del quinto della pensione, corrispondendo anticipatamente alla concedente Sigla s.r.l. euro 5.298,76. Quest'ultima è la somma complessiva dei costi anticipati connessi all'operazione, determinati "*ex ante*", ossia al momento dell'accensione del prestito nel presupposto che il medesimo restasse in vita per tutta la durata inizialmente prevista (60 mesi).

Il c.t.u. ha altresì accertato che l'incidenza di tali costi sull'importo netto erogato risulta complessivamente dell'81,3% per una durata di 5 anni (60

PAPE  
Stioppa

mesi), con una incidenza media annuale del 16,25%.

Il rimborso integrale di tale finanziamento prevedeva il pagamento, da parte del sig. Colle, di n. 60 rate di euro 197,00 cadauna, per il totale indicato di euro 11.820, pari al valore lordo del finanziamento.

Poiché, però, il signor Colle estingueva anticipatamente il finanziamento, egli pagava solo 45 delle 60 rate mensili inizialmente previste, per un importo complessivo di euro 8.864,84.

Oltre a tale somma, su richiesta di Sigla s.r.l. in occasione del recesso anticipato, egli doveva poi corrispondere, a vario titolo, l'ulteriore importo di euro 2.865,56.

L'esborso totale per l'operazione di finanziamento accertato dal c.t.u. risulta, dunque, pari a complessivi euro 11.730,40, a fronte del finanziamento iniziale ricevuto di euro 6.521,24. Da ciò si ricava che i costi effettivi finali sono stati di euro 5.209,16.

Quest'ultima, pertanto, è la somma complessiva, individuata dal c.t.u., dei costi connessi all'operazione, determinati "ex post", ossia al momento della chiusura del prestito, con un'incisione sull'importo netto erogato complessivamente pari al 79,9% per una durata di 3 anni e 9 mesi (45 mesi).


Ciò ha comportato, secondo il calcolo del c.t.u., una crescita dell'incidenza media per anno dal 16,25% iniziale al 21,30% effettivo finale.

Con riferimento al problema della natura e della composizione delle somme pagate, il c.t.u. ha evidenziato come, quando l'operazione di finanziamento ha una durata inferiore rispetto a quella stabilita inizialmente (nella fattispecie 45 mesi in luogo di 60), "l'impatto

IL GIUDICE DI PACE  
avv. Fabrizio Schioppa

finanziario dei costi inizialmente addebitati rimanga immutato solo a condizione che quelli, di tali costi, che abbiano una causa ripetitiva (e siano pertanto da spalmare lungo tutta la durata del contratto) vengano tutti, pro rata temporis, rimborsati al cliente. Diversamente, qualora gli oneri c.d. recurring (che si contrappongono agli oneri c.d. up-front) non dovessero essere rimborsati, in tutto o in parte, allora l'impatto finanziario verrebbe inevitabilmente a mutare (accrescendosi)". Del resto, nell'ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento, l'obbligo, a carico al finanziatore, di restituire, con riferimento al periodo non goduto del finanziamento, tutte le componenti di costo del credito soggette a maturazione nel corso del tempo è stabilito dall'art. 125-sexies, comma 1, del TUB, che, infatti, prevede: "il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto". In tal senso, anche le disposizioni ABI-ANIA del 22.10.2008 che, in caso di estinzione anticipata del mutuo o altro contratto di finanziamento assistito da una copertura assicurativa, il cui premio sia stato pagato anticipatamente in una soluzione unica, prevedono (al punto 2) l'obbligo in capo al soggetto mutuante di restituire al cliente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

Le menzionate disposizioni sono state, in sostanza, recepite anche nell'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26.05.2010. Ancora, l'art. 125-sexies, del TUB, al comma 2, introdotto con il d.lgs n. 141/2010 e, quindi, in vigore nel momento della risoluzione anticipata del contratto in esame,



dispone: *“In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto”*.

Nel caso di specie, il c.t.u. ha evidenziato come vi sia stato lo storno, a favore del cliente, della sola quota di interessi non maturata (Euro 92,47), mentre nessuna delle altre componenti di costo, addebitate anticipatamente, è stata stornata, ad eccezione di Euro 25,50 a titolo di “abbuono spese per rata” (Euro 1,70 x 15 rate residue).

Il c.t.u., con rilievo del tutto condivisibile, ha precisato che *“tale comportamento si appaleserebbe corretto laddove nessuna delle altre voci di costo addebitate anticipatamente dalla finanziaria (commissioni, spese di istruttoria, costi assicurativi e di garanzia, imposta di bollo) dovesse considerarsi legata alla durata del contratto*.

Ma il perito ha accertato che *“dall'esame del Conto del residuo debito elaborato da SIGLA s.r.l. in occasione della risoluzione anticipata, si evince come le seguenti voci “Abbuono premi assicurativi non goduti”, “Abbuono commissioni non dovute (se valorizzate in contratto)”, “Abbuono provvigioni non dovute (se valorizzate in contratto)”, pur se previste nel “format” standardizzato consegnato al cliente, non sono state minimamente valorizzate, non prevedendo, così, alcun rimborso, a tale*

IL GIUDICE DI PACE  
Aw. Fabrizio Schioppa

titolo, a favore del cliente”.

Ma il fatto che i costi addebitati anticipatamente non siano stati, nel contratto di finanziamento, nettamente distinti tra “*up-front*” o “*recurring*”, ciò non può essere motivo per escludere un calcolo ripartitivo, anche *ex post*.

In merito, appare rilevante la Comunicazione della Banca d'Italia in data 7 aprile 2011, con la quale sono state dettate chiare linee di indirizzo interpretativo in particolare trattando delle commissioni richieste nelle operazioni di cessione del Quinto.

Nell'Allegato alla medesima Comunicazione si afferma:

*“Non pienamente soddisfacenti risultano le prassi adottate in materia di ripartizione delle commissioni tra quota up-front e recurring, sovente non supportate da una dettagliata analisi dei costi e caratterizzate da uno sbilanciamento nei confronti della prima”.*

E ancora:

*“...solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate...) e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento ...”.*

Nel medesimo documento, alla nota 4, viene precisato il principio in forza del quale gli oneri che maturano nel corso del rapporto, ancorché pagati anticipatamente, devono essere rimborsati pro quota in caso di estinzione anticipata del finanziamento, imponendo anche l'obbligo che i medesimi

oneri siano, nei contratti a venire, espressamente indicati in modo chiaro, dettagliato ed inequivoco.

Cosa che, nel rapporto in esame, non è stata fatta.

Allo scopo di operare tale distinzione, in linea con numerosi pronunciamenti dell'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), si possono dunque fissare alcuni principi:

- sono rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, ma anche le commissioni di intermediazione ed i costi assicurativi;
- al loro rimborso è tenuto l'intermediario mutuante, in forza del rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento;
- in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci dev'essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
- l'importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue."

Il c.t.u. pertanto, al fine di determinare l'effettivo costo dell'operazione in relazione alla sua durata, ha provveduto a ricalcolare gli importi che, alla stregua dei menzionati principi, avrebbero dovuto essere restituiti al cliente, evidenziando preliminarmente che "*poiché la durata del prestito,*

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Fabrizio Schioppa

rispetto a quella originaria, si è ridotta di 15 rate su 60 (25%), di eguale percentuale avrebbero dovuto ridursi gli oneri anticipatamente addebitati ma non di carattere "up front". Nel caso in questione, gli oneri di evidente natura "up front" oltre, ovviamente, all'imposta di bollo, sono esclusivamente le spese di istruttoria. Invece, in aggiunta agli interessi, anche le Commissioni addebitate anticipatamente (Euro 1.489,32) ed i costi assicurativi e di garanzia addebitati anticipatamente (Euro 2.203,25) avrebbero dovuto essere rimborsati pro-quota quali oneri "recurring" che maturano nel tempo. La commissione dell'1% per l'estinzione anticipata, in quanto regolarmente prevista in contratto e quantificata nei limiti di legge, è stata solo correttamente ricalcolata in proporzione al corretto importo rimborsato in anticipo.

Nel ricalcolare i costi di estinzione anticipata del mutuo, il c.t.u. ha individuato in euro 906,62 il maggior costo, determinato ex post, che l'attore ha dovuto sopportare in relazione all'operazione di finanziamento durata 45 mesi invece dei 60 inizialmente previsti, così calcolati, tenendo conto di euro 2.955,00 quale importo di rate residue da corrispondere:

importo originario: euro 2.955,00 – 92,47 per abbuono interessi non maturati – 25,50 per abbuono spese per rata, con il risultato di un importo lordo a debito di euro 2.837,03. Sottraendo da questo euro 28,37 per commissioni su estinzione anticipata, risulta un importo originario di euro 2.856;

importo ricalcolato: euro 2.955,00 – 92,47 per abbuono interessi non maturati – euro 550,81 per abbuono premi assicurativi non goduti – euro 372,33 per abbuono commissioni non dovute con il risultato di un importo lordo a debito di euro 1.939,39. Sottraendo da questo euro 0,16 per quote

insolite ed euro 19,39 per commissioni su estinzione anticipata (1%), risulta un importo netto a debito di euro 1.958,94.

Avendo il signor Colle bonificato a Sigla s.r.l. l'importo di euro 2.865,56, il c.t.u. ha accertato una differenza di euro 906,62 (euro 355,81 senza oneri assicurativi) a titolo di maggior costo per l'estinzione anticipata del finanziamento.

Con riferimento alla determinazione del TAEG e del TEG concretamente applicato all'operazione di finanziamento, va precisato che il primo (Tasso Annuo Effettivo Globale) viene utilizzato come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo (Direttiva 87/102/CEE recepita dalla legge 142/92), mentre il secondo (Tasso Effettivo Globale) viene utilizzato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito praticate da banche ed altri intermediari finanziari.

Nel Testo Unico Bancario, al Capo II del Titolo VI dedicato al Credito al Consumo, all'art 122 si definisce il TAEG come: *"il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito"*.

Nel calcolo del TAEG, pertanto, dovrebbero essere ricompresi tutti gli oneri e le spese necessariamente collegati al credito.

Mentre il TAEG riguarda esclusivamente il credito al consumo indicandone il costo globale, e deve essere comunicato, *ex ante*, all'utilizzatore del credito, il TEG è, invece, il tasso effettivo globale su base annuale, segnalato *ex post* dagli intermediari finanziari alla Banca d'Italia, al fine della determinazione delle soglie d'usura previste dalla legge 108/96. Dal complessivo raffronto statistico dei TEG indicati dagli

IL GIUDICE DI PACE  
AVV. FABRIZIO Schioppa

intermediari viene determinato il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), per ciascuna delle distinte categorie di finanziamento indicate dal Ministro del Tesoro: tale valore, aumentato della metà, viene a determinare la soglia d'usura, oltre la quale si applicano le sanzioni previste dall'art. 644 c.p..

Per il calcolo del TEG le Istruzioni predisposte dalla Banca d'Italia specificano oneri e spese da includere ed escludere, che non coincidono perfettamente con quelle previste per il calcolo del TAEG.

Il c.t.u. ha evidenziato che *“più precisamente, con riferimento alla questione che ci occupa, le istruzioni rilasciate dalla Banca d'Italia e valide sino all'anno 2009 per la uniforme rilevazione del TEG e la formazione del TEGM, prevedevano (al punto C4. Trattamento degli oneri e delle spese), in linea generale, l'inclusione delle spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal debitore intese ad assicurare il rimborso del credito. Costituiscono, tuttavia, una eccezione a tale regola le operazioni di prestito contro cessione del quinto, per le quali le spese per assicurazione in caso di morte del debitore (fattispecie che ci riguarda) non rientravano nel calcolo del tasso purché fossero certificate da apposita polizza. Solo successivamente la Banca d'Italia ha ritenuto di includere anche tali spese nel calcolo del TEG. Ciò detto, in relazione al calcolo effettuabile “ex ante”, con riguardo al finanziamento in esame, possiamo affermare che:*

- il valore del TAEG (inclusivo di tutti gli oneri sopportati anticipatamente in relazione alla durata prevista di 60 mesi) risulta pari al 29,91%;
- il valore del TEG calcolato in base alle modalità indicate dalla Banca d'Italia per il calcolo del TEGM (con esclusione, quindi, dei costi di

assicurazione) risulta pari al 13,27%.

Con riferimento, invece, al calcolo effettuabile "ex post", tenendo conto dei (maggiori) costi sopportati in relazione ad un periodo che si è rivelato più breve rispetto alla durata prevista inizialmente, il c.t.u. ha ricalcolato i valori di TAEG e TEG, nel modo seguente:

TAEG: importo originario: 29,915; importo ricalcolato: 33,62%;

TEG (con oneri assicurativi): importo originario 13,27%; importo ricalcolato: 16,98%;

TEG (senza oneri assicurativi): importo originario: 13,27%; importo ricalcolato: 14,72%

Il c.t.u. ha chiarito di non aver "ritenuto opportuno rideterminare l'incidenza degli oneri up front in relazione alla minore durata effettiva del contratto rispetto a quella prevista, in quanto tali oneri non sono correlati alla durata del contratto.

Inoltre, nel rilevare che il TEGM costituente la soglia di riferimento per l'automatico accertamento dell'esistenza di un tasso usurario non era oggetto di contestazione tra le parti, il perito ha spiegato che, "come risulta dal Decreto del Ministero del tesoro del 24 giugno 2009 per le operazioni di prestito contro cessione del quinto di valore oltre Euro 5.000, per il terzo trimestre del 2009, era pari al 9,21% che, maggiorato del 50%, porta ad un valore soglia del tasso del 13,82%. Appare, quindi, evidente che, qualora si utilizzi il valore del T[A]EG sul prestito de quo calcolato secondo i parametri fissati dalla Banca d'Italia per il calcolo del TEG (pari, come visto, al 13,27%), il limite di soglia automatica per l'usura (pari al 13,82%) non risulterebbe, seppure di poco, superato. Sulla questione parte attrice sostiene che l'art. 2-bis della legge 2/2009

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Fabrizio Schioppa

non attribuisce valenza normativa alle istruzioni della Banca d'Italia, le quali non hanno neppure valore di "disposizioni transitorie" di competenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Afferma, ancora, che la legge n. 108 del 1996 non ha subito alcuna modifica, mantenendo inalterata la propria definizione di usura ed in particolare il contenuto del comma quarto dell'art. 644 c.p. secondo il quale "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle delle imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. A parere di chi scrive, quanto sostenuto è certamente corretto, al punto da potersi, di fatto, ravvisare una pregressa prassi amministrativa difforme dalla legge (in tal senso, Trib. Alba, Sez. I, 18.12.2010) ..., tuttavia, è del pari incontestabile che i parametri fissati per la automatica verifica del supero della soglia di usura (ovvero i valori del TEGM per le cessioni del quinto) sono stati formati non tenendo in conto gli oneri di assicurazione.

E' altrettanto evidente che l'amplissimo divario esistente tra il T[A]EG senza oneri assicurativi (pari al 13,27%) e quello calcolato con tali oneri (29,91%) potrebbe portare il giudice ad indagare se tale valore non rappresenti, comunque, una pratica usuraria indipendentemente dal mancato supero dei parametri soglia come formati con le "carenti" (fino al 2009) rilevazioni della Banca d'Italia ...".

In sintesi, in relazione all'accertamento della ricorrenza di interessi usurari al superamento del tasso soglia previsto dalla legge, l'automatismo è previsto dalle disposizioni vigenti e quindi, sulla base di quanto calcolato dettagliatamente dal c.t.u., con riferimento al finanziamento in esame:

- il Tasso Soglia (TEGM X 1,5) calcolato sulla base dei dati raccolti

applicando le indicazioni della Banca d'Italia è pari al 13,82%;

- il TAEG omogeneo (ovvero calcolato senza i costi assicurativi) risultava pari al 13,27% (ex ante) e risulta pari, almeno, al 14,72% (ex post).

- il TAEG non omogeneo (ovvero calcolato comprendendo anche i costi assicurativi) risultava pari al 29,91% (ex ante) e risulta pari al 33,62% (ex post).

Conseguentemente, con valutazione *ex post*, condividendo pienamente l'analisi svolta dal c.t.u., e tenendo conto dell'effettiva durata dell'operazione e dei costi che tale durata ha comportato a carico del cliente (ricordando che gran parte degli oneri *recurring* non sono stati rimborsati da Sigla s.r.l. laddove, invece, avrebbero dovuto esserlo), “pur utilizzando un TAEG omogeneo (ossia privo dei costi assicurativi), risulta l'applicazione di un tasso usurario. Sempre nell'ambito di questo primo approccio, risulta evidente e forse superfluo constatare che qualora si dovesse ritenere corretto confrontare il TAEG non omogeneo (ovvero comprensivo dei costi assicurativi) con il Tasso soglia, vi sarebbe stata l'applicazione di un tasso usurario, non solo ex post ma pure ex ante.”

Circa la quantificazione dei costi complessivamente applicati da Sigla s.r.l. nell'operazione in oggetto sino alla sua estinzione, il c.t.u. ha concluso che i costi complessivamente applicati da Sigla nell'operazione sono pari ad euro 5.209,16 di cui:

euro 1.329,96 di interessi nominali anticipati, euro 92,47 per abbuono interessi non maturati, euro 200,00 di commissioni a Banca 24/7, euro 1.288,38 di commissioni a Sigla s.r.l., euro 25,50 per abbuono spese per rata, euro 250,00 per spese di istruttoria, euro 2.203,25 per costi assicurativi e di garanzia, euro 26,23 per imposta di bollo ed euro 28,37

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Fabrizio Schioppa

per commissioni su estinzione anticipata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciandosi in merito alla causa

**COLLE NERI**

**CONTRO**

**SIGLA S.R.L.**

il Giudice di Pace di Belluno, disattesa ogni diversa contraria istanza od eccezione, così decide:

accertata l'usurarietà degli interessi applicati da Si s.r.l. sul contratto di mutuo contro cessione del quinto stipulato dal sig. condanna

Sigla s.r.l., ex art. 1815 c. 2 c.c., al versamento, in favore dell'attore, della somma di euro 5.000,00, oltre ad interessi dal deposito della sentenza al saldo.

Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, quantificate in euro 132,70 per anticipazioni ed in euro 1.205,00 per compensi professionali, oltre a 15% per spese generali, c.a.

ed IVA ed al pagamento delle spese di CTU.

Belluno, 10 settembre 2016

Il CANCELLIERE  
Ovidio Di Canal



Il Giudice di Pace  
Avv. Fabrizio Schioppa

Depositato in cancelleria.  
Il cancelliere  
Ovidio Di Canal

12 SET 2016